

**Art.1 ELEMENTI DI ARREDO URBANO - definizione**

2. **Dehors:** elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti temporaneamente su suolo pubblico o privato gravato di servitù di uso che costituiscono, delimitano e arredano lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un pubblico esercizio di somministrazione. I dehors si suddividono nelle seguenti tipologie, esplicate negli schemi grafici<sup>48</sup> allegati alla presente:
- tipologia 1:** tavoli e sedie collocati sulla pavimentazione esistente;
  - tipologia 2:** tavoli e sedie su pedana;
  - tipologia 3:** tavoli e sedie con o senza pedana e delimitati con fioriere o pannelli;

A copertura delle tipologie 1, 2 o 3 sono consentiti:

- tipologia 4:** ombrelloni;
- tipologia 5:** tende a sbraccio;
- tipologia 6:** tende con appoggio a terra e copertura a doppia falda, doppia cappottina, padiglione, o falda unica.

L'occupazione di suolo per i dehors deve realizzarsi di fronte dell'attività autorizzata a somministrare al pubblico alimenti e bevande, garantendo la maggiore attiguità possibile alla stessa, fatti salvi i diritti di terzi e le distanze minime di seguito specificate. Tali elementi sono di esclusiva pertinenza del relativo pubblico esercizio, e ad esso strettamente connessi per lo svolgimento dell'attività di somministrazione e saranno pertanto rimossi:

- Scaduta l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, in caso di mancato rinnovo;
- Per cessata attività.

**Art.2 DIMENSIONI MASSIME DELL'OCCUPAZIONE**

Ferme restando le disposizioni dell'art.22 del regolamento edilizio, che fa riferimento esclusivamente all'installazione di chioschi, edicole e gazebo, l'occupazione di suolo per l'installazione di dehors deve rispettare le seguenti dimensioni:

1. LARGHEZZA

La larghezza del dehors non potrà eccedere la larghezza del fronte del pubblico esercizio.

2. PROFONDITA'

**Strada pedonale, piazza o simili:** la profondità del dehors in senso perpendicolare al fronte dell'esercizio, non dovrà essere superiore a mt.3.00.

**Strada carrabile:** la profondità del dehors in senso perpendicolare al fronte dell'esercizio non dovrà eccedere il limite dello spazio destinato a parcheggio, individuato dalla segnaletica orizzontale (striscia).

In ogni caso la profondità del manufatto dovrà essere tale da mantenere liberi gli spazi necessari al passaggio dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, ed in particolare:

- nel caso di due dehors prospicienti in zone pedonali e/o piazze, lo spazio libero misurato dall'esterno delle due occupazioni non dovrà essere inferiore a mt. 2.70. Nella domanda di occupazione dovrà pertanto essere indicata l'eventuale presenza di un altro pubblico esercizio, e la distanza minima sarà da misurarsi in mt.1,35 per lato a partire dalla mezzanella della strada, sia carrabile che pedonale.
- nel caso di dehors installato su strada carrabile lo spazio libero non deve essere inferiore a metri lineari 3.00 misurati dall'esterno del dehors al limite della corsia di transito (striscia centrale);
- nel caso di strada a doppio senso gli spazi di cui sopra devono essere lasciati liberi per entrambi i sensi di marcia, e quindi in caso di dehors a servizio di pubblici esercizi prospicienti, dovrà essere lasciato libero uno spazio di metri 3.00 per lato, misurati dall'esterno del dehors al limite della corsia di transito (striscia centrale);

<sup>48</sup> Gli schemi grafici sono esclusivamente esplicativi e non prescrittivi rispetto a quanto contenuto negli articoli della presente scheda.

### 3. MARCIAPIEDE

Il marciapiede pubblico, se presente, dovrà essere preferibilmente lasciato libero da ogni occupazione; In alternativa, l'occupazione del marciapiede è consentita fino al massimo della metà della larghezza del marciapiede qualora sia garantito un passaggio pedonale di almeno 2,00 metri.

Nelle strade dotate di parcheggi l'occupazione del marciapiede verrà consentita in ampliamento della superficie in occupazione della carreggiata;

Eventuali deroghe in merito all'occupazione del marciapiede potranno essere concesse unicamente previo nulla osta del competente ufficio del Comando Polizia Municipale, nei casi di cui all'art.20 comma 3 periodo terzo del Codice della Strada.

In mancanza di marciapiede pubblico deve essere garantita una distanza del dehors dall'edificio non inferiore a metri 2,00.

## **Art.3 CARATTERISTICHE DELLE TIPOLOGIE DI DEHORS**

### **3.1 Caratteristiche generali comuni a tutte le tipologie:**

1. Su elementi e strutture componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati.
2. In adiacenza di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande aventi sede in chioschi è consentita esclusivamente l'installazione delle tipologie 1, 2, 3 e 4.
3. In presenza di occupazioni con estensioni del fronte dell'esercizio superiori a mt. 15,00, le stesse devono essere interrotte da uno spazio di almeno mt. 1,50 al fine di consentire la realizzazione di varchi pedonali.
4. RISCALDAMENTO  
Sono ammessi impianti riscaldanti amovibili, anche del tipo a fungo alimentati da combustibile gassoso, con bombole di capacità non superiore a 10/15 Kg. o altri impianti di riscaldamento elettrici alogeni amovibili, tutti certificati secondo norme CE con omologazione che attesti la conformità del prodotto. Gli impianti di riscaldamento a combustibile non devono costituire pericolo per gli utenti.
5. ILLUMINAZIONE  
Sono ammessi corpi illuminanti da inserire armonicamente nelle strutture stesse ed a condizione che l'illuminazione non prevalga sull'illuminazione pubblica, non contrasti con le segnalazioni semaforiche e non arrechi danno ai conducenti dei veicoli. L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità con le vigenti norme CE, con il D.Lgs. n. 547/55 e con il D.M.37/2008.
6. MATERIALI  
Tutti i materiali utilizzati per i vari elementi devono essere di tipo ignifugo, secondo la classificazione dei DD.MM. 26 giugno 1984 e 6 marzo 1992, recanti rispettivamente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" e "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi".

### **3.2 Caratteristiche specifiche delle singole tipologie:**

#### 3.1 tipologia 1 (TAVOLIE SEDIE)

È prescritto l'impiego di strutture leggere, in legno metallo o resina, con sedute preferibilmente in tela (es. sedie tipo regista) e colori e toni in armonia con il contesto.

#### 3.2. tipologia 2 (TAVOLIE SEDIE SU PEDANE)

Tavoli e sedie possono essere collocati sulle pavimentazioni esistenti oppure su pedana.

Le pedane devono avere struttura modulare facilmente smontabile (pavimenti galleggianti, quadrotti in legno ad incastro o simili) ed essere appoggiate semplicemente al suolo, a raso o sopraelevate con altezza massima di cm15 o di altezza pari al marciapiede.

L'installazione di pedane non è ammessa se interferisce con chiusini, botole e griglie di aerazione.

Non è consentito il taglio e la costipazione di radici affioranti.

Le pedane devono risultare conformi alle normative per il superamento delle barriere architettoniche;

l'eventuale scivolo di raccordo deve essere realizzato all'interno dell'area occupata.

Per pavimentazioni a raso si intendono quelle (di norma in parchi o giardini).

La pavimentazione a raso (realizzate con uno strato di ghiaia, o con piastrelle di tipo leggero, posate a secco su letto di sabbia) è consentita esclusivamente sulle aree sterrate.

Per la predisposizione di pedane è da privilegiare l'uso di legno o, in ogni caso, di materiale liscio, impermeabile e lavabile; non sono ammessi pavimenti in moquette o materiali simili.

### 3.3 tipologia 3 (ELEMENTI DI DELIMITAZIONE)

Come elementi di delimitazione al fine di individuare e proteggere l'area su cui si svolge la somministrazione sono ammessi:

a. **floriere;**

b. **pannelli paravento**, costituiti da un telaio e da pannelli in vetro trasparente o satinato; è ammesso in alternativa l'utilizzo di pvc nautico.

La delimitazione deve essere costituita da una sola fila di elementi, necessariamente uguali fra loro anche qualora il concessionario usufruisca di due aree distinte; in ogni caso gli elementi di delimitazione devono rimanere all'interno dell'area occupata, o essere collocate sulla pedana, se esistente.

Dimensioni e caratteristiche:

- **Floriere:** mt. 1,20 comprensiva delle essenze a dimora per le delimitazioni da realizzare sul lato fronteggiante il pubblico esercizio;  
mt. 1,60 comprensiva delle essenze a dimora per le delimitazioni perimetrali del de hors.  
Le fioriere devono essere sempre piantumate, i vasi devono essere mantenuti in buone condizioni e le essenze dovranno essere di tipo sempreverde, resistenti agli agenti esterni e mantenute in buono stato, non devono risultare infestate da parassiti.

- **pannelli paravento:** mt. 1,20 per le delimitazioni sul lato fronteggiante il pubblico esercizio.  
mt. 1,60 per le delimitazioni perimetrali del de hors.  
mt. 2,00 unicamente nel caso in cui siano installati n.2 pannelli scorrevoli in senso verticale, ciascuno di altezza massima pari a mt. 1,00.

I pannelli devono essere totalmente trasparenti nella parte superiore, mentre nella parte inferiore potranno essere semitrasparenti od opachi; se installati in corrispondenza di strade carrabili potranno avere pannelli inferiori in policarbonato, laminato o simile per ragioni di sicurezza. In ogni caso il colore dovrà risultare in armonia con la tinteggiatura dell'edificio di fronte al quale viene effettuata l'installazione.

Gli appoggi al suolo non devono costituire intralcio o pericolo alla circolazione e devono garantire una buona stabilità.

## **COPERTURA DELLE TIPOLOGIE 1 – 2 – 3:**

### 3.4 tipologia 4 (OMBRELLONI)

La struttura portante deve essere ancorata ad apposito basamento e fornita di un solo punto di appoggio al suolo; la copertura sarà in tela e di forma quadrata o rettangolare, con lato minimo di mt. 2,00. Le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di mt. 2,20 dal suolo.

### 3.5 tipologia 5 (TENDE A SBRACCIO)

Le tende a sbraccio sono agganciate alla facciata, prive di punti di appoggio al suolo e costituite da uno o più teli retraibili, con eventuale mantovana frontale e/o laterale,

L'altezza minima dal suolo deve essere di mt. 2,20 comprese le mantovane frontali e laterali.

La sporgenza massima consentita per l'impiego di questa tipologia (misurata nella sua proiezione al suolo) è di mt. 3,50 per ragioni di stabilità della tenda.

### 3.6 tipologia 6 (TENDE AD UNICA O DOPPIA FALDA, DOPPIA CAPPOTTINA, PADIGLIONE)

Tende indipendenti dalla facciata dell'edificio di pertinenza, con copertura a teli e provviste di uno o più punti di appoggio al suolo.

La copertura dovrà essere preferibilmente in tela o tessuto acrilico oppure in alternativa, in PVC.

I colori, nel centro città (individuato nelle U.T.O.E. 4 e 5) si limiteranno alle tonalità avorio, nocciola, ruggine, in tinta unita o a righe in bande larghe e passo uguale e le forme consentite sono le seguenti:

1. ad una o a due falde, piana o inclinata, con struttura centrale in modo da costituire una sorta di doppia tenda a sbraccio o con più montanti perimetrali.

2. a **doppia cappottina** con struttura centrale e volta di forma semicilindrica aperta o chiusa in testata o con montanti perimetrali e volta semicilindrica aperta in testata (tunnel).
3. a **padiglione** con struttura metallica verniciata e/o lignea con montanti perimetrali o a pianta centrale varia, e copertura a piramide o nervata e/o tesa.

Non sono ammessi collegamenti con la facciata dell'esercizio e sono vietate le infissioni di sostegni nel suolo pubblico.

A protezione di questa tipologia sono ammessi teli scorrevoli, sia dal basso verso l'alto che viceversa, ancorati rispettivamente alla struttura di copertura o alla struttura sottostante e che dovranno essere completamente trasparenti e privi di coloritura, lavabili e mantenuti in buono stato di manutenzione.

In ogni caso non sono ammessi tamponamenti fissi né chiusura ancorché precaria, con tendaggi, graticci, pannelli di nessun tipo o materiale diversi da quelli sopra descritti.

#### **Art.4 Titolo abilitativo all'installazione**

1. In ogni caso l'installazione è subordinata a concessione per l'occupazione di suolo pubblico. Alla richiesta di occupazione del suolo pubblico dovrà essere allegato uno schema indicante, oltre alle dimensioni, tipologia e caratteristiche del dehors:
  - le caratteristiche della strada su cui installare il dehors (se pedonale/carrabile - con/senza parcheggi - presenza/assenza di marciapiede pubblico - dimensioni);
  - l'eventuale presenza di p.e. confinanti o prospicienti, e di altri dehors già autorizzati, con particolare attenzione a quelli prospicienti l'area di cui si richiede l'occupazione.
  - Copia dell'Autorizzazione Paesaggistica, se dovuta, ovvero indicazione degli estremi di rilascio;
2. L'occupazione del suolo pubblico è autorizzata previo parere del competente ufficio del Comando Polizia Municipale<sup>49</sup>, con particolare attenzione, nei casi di strade rientranti nelle aree interessate dalle manifestazioni del carnevale, dai mercati e dei percorsi dei trasporti eccezionali e simili, nonché da particolari eventi e manifestazioni.
3. L'installazione dei dehors di tipologia 5 e 6 è soggetta al preventivo ottenimento di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D.P.R.139/2010 con dichiarazione di conformità alla presente scheda.

#### **Art.5 SOMMINISTRAZIONE**

1. La somministrazione al pubblico di alimenti e bevande **in pertinenze esterne ai pubblici esercizi è consentita qualora tali pertinenze siano:**
  - collocate in zona tale da proteggere il consumatore dagli effetti nocivi derivanti dal traffico, dalla polvere e simili;
  - attrezzate in modo tale da proteggere da ogni contaminazione gli alimenti da somministrare, da garantire la conservazione degli alimenti alle temperature previste dalla normativa vigente ed all'interno di contenitori idonei, in spazi separati tra i vari tipi di alimenti e da consentire una facile e completa pulizia sia degli spazi che delle attrezzature.
2. I requisiti igienico sanitari sono autocertificati al momento della richiesta o rinnovo di occupazione del suolo pubblico, (contestualmente alla dichiarazione di conformità alle norme della presente scheda), mediante apposito stampato e sono soggetti alla verifica delle autorità competenti (A.S.L.).
3. Il pubblico esercizio dovrà essere dotato comunque dei requisiti minimi previsti dal regolamento di igiene in materia di alimenti e bevande indipendentemente dalla presenza del dehors.

#### **Art.6 SANZIONI**

Il mancato rispetto delle presenti norme regolamentari, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalle normative vigenti, comporta una sanzione amministrativa da € 50 ad € 500 ai sensi dell'art.7 bis del Dlgs 267/2000.

Rimangono applicabili dai rispettivi uffici competenti in materia le seguenti sanzioni, previste:





##### <sup>49</sup> A tal fine si ricorda che:

l'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale presente. In corrispondenza di intersezioni stradali con semafori, l'occupazione non deve occultare la perfetta visibilità delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare. In corrispondenza di intersezioni prive di semaforo l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati (formati dai cordoli stessi), di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati.

1. dal vigente **regolamento di suolo pubblico**, qualora siano installate occupazioni di suolo pubblico in assenza della dovuta autorizzazione, ovvero siano riscontrate difformità dalla stessa.
2. dal **Dlgs 42/2004** e successive modifiche per l'installazione di dehors in assenza o difformità dall'Autorizzazione Paesaggistica, se dovuta.
3. dalla **L.R. 28/2005** qualora la somministrazione nei dehors sia effettuata in mancanza e/o carenza dei requisiti igienico-sanitari.
4. dal **Codice della Strada** all'art.20 commi 4 e 5.

Il competente ufficio del Comando Polizia Municipale potrà inoltre imporre l'adeguamento dei singoli elementi costituenti il dehors, nei casi di violazione ai requisiti minimi di decoro.

**SCHEMI ESPLICATIVI**




## TIPOLOGIA 4

Tavoli sedie + ombrelli



Tavoli sedie su pedana + ombrelli




Tavoli sedie + pannello + ombrelli



Tavoli sedie su pedana + pannello + ombrelli









Tavoli sedie + fioriera + ombrelli



Tavoli sedie su pedana + fioriera + ombrelli




## TIPOLOGIA 5





Soggette a concessione di suolo pubblico previa Autorizzazione Paesaggistica





**Soggetta a concessione di suolo pubblico previa autorizzazione paesaggistica**

**Allegato A: posizionamento e distanze dei dehors in città (strada carrabile)**



**Allegato A1 : posizionamento e distanze dei dehors in città (strada carrabile)**

